

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/CDN **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Franco Matera, dal Dott. Antonio Frittella, dal Dott. Andrea Zacchia, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra, Salvatore Floriddia e Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 8 Ottobre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(56) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO TOTTI (Calciatore tesserato per la Società AS Roma Spa) E DELLA SOCIETÀ AS Roma Spa (nota N°. 590/27pf10-11/SP/blp del 23.7.2010).

Con atto del 23 luglio 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Francesco Totti e la AS Roma Spa per rispondere: il primo della violazione dell'art. 5 comma 1 del C.G.S. per aver espresso, nel corso di dichiarazioni rese in una conferenza stampa del 20/7/2010 e pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi del prestigio, della reputazione e della credibilità della classe arbitrale, delle istituzioni federali nel loro complesso e di una Società operante nell'ambito della F.I.G.C., adombrando altresì dubbi sulla regolarità di due campionati a causa dell'operato degli arbitri e dell' istituzione federale nel suo complesso; la AS Roma Spa della violazione di cui agli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ad un suo tesserato.

I deferiti, convocati per la riunione del 16 settembre 2010, hanno tempestivamente depositato una memoria difensiva, nella quale premettono che, nel valutare la condotta del calciatore, la potenziale efficacia diffamatoria delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate va rapportata all'alterazione della immagine pubblica dell'Ordinamento federale e dei soggetti che lo compongono, provocata da vicende "che hanno minato la regolarità di recenti campionati della Serie A". Dette vicende avrebbero infatti compromesso, ad avviso della difesa, il prestigio, la reputazione e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso, che costituisce il bene giuridico tutelato dall'art. 5 del C.G.S.; di conseguenza, le dichiarazioni rese dal Totti, non essendo idonee "a far mutare la considerazione preesistente di cui gode il soggetto tra i consociati", non avrebbero contenuto diffamatorio. Nel merito, i deferiti affermano che le dichiarazioni rilasciate dal Totti, rispondendo a "provocazioni" dell'intervistatore, riguardo agli "aiutini" di cui avrebbe beneficiato la squadra dell'Internazionale, altro non sarebbero che innocue e legittime espressioni del diritto di critica, "inidonee a ledere chicchessia". Chiedono, pertanto, il proprio completo proscioglimento.

La riunione del 16 settembre 2010 originariamente fissata è stata differita alla data odierna per comprovato impedimento del difensore degli incolpati.

Oggi sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
per Francesco Totti ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00);
per la AS Roma Spa ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00);
ed il difensore degli incolpati, che ha ulteriormente sviluppato le difese scritte ed ha chiesto il proscioglimento dei propri assistiti.

La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento e gli scritti difensivi, sentite le parti, deve innanzi tutto rilevare che non sono condivisibili e comunque non sono utilizzabili ai fini della decisione le suggestive ed indimostrate valutazioni espresse dalla difesa dei deferiti in ordine al preteso affievolimento della credibilità delle istituzioni federali presso l'opinione pubblica, conseguito alle vicende di "calciopoli". Si tratta di criteri di giudizio meramente soggettivi, la cui adozione comporterebbe disparità di trattamento tra diverse fattispecie e, in definitiva, la disapplicazione di fatto della normativa in esame.

Nel merito, si deve affermare la responsabilità di Francesco Totti, essendo palese la lesività delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate, in violazione del divieto imposto ai soggetti dell'Ordinamento federale dall'art. 5 comma 1 del C.G.S.. Le espressioni utilizzate dall'incolpato ("*ci hanno rubato due scudetti*"..."*i torti ci saranno sempre*"..."*sono più forti ma anche più tutelati*") sono, infatti, inequivocabilmente volte a negare la regolarità dei campionati, o quanto meno di due recenti campionati di Serie A, attribuendo ad organismi federali, pur genericamente indicati e non espressamente individuati, l'intento di influenzare deliberatamente l'andamento delle competizioni, tutelando ed "aiutando" una determinata squadra in modo tale da perpetrare un "furto" ai danni della Roma. Le esternazioni del Totti sono quindi andate ben oltre il diritto di critica, traducendosi nella lesione della reputazione di persone ed organismi operanti nell'ambito della F.I.G.C..

Analoghe considerazioni valgono per il passaggio dell'intervista in cui Francesco Totti lamenta la instaurazione di uno strapotere dell'Inter, che avrebbe sostituito quello della Juventus, precedentemente in essere. Anche tali affermazioni hanno carattere lesivo, parzialmente attenuato dal riconoscimento dei meriti acquisiti nell'ultima stagione sportiva dall'Inter, che viene definita "la più forte". Di questa circostanza si terrà conto nella determinazione della sanzione a carico di Totti.

Alla responsabilità personale del calciatore consegue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Nel determinare le sanzioni, vanno tenute in considerazione la notorietà dell'autore delle dichiarazioni lesive e la risonanza che queste hanno avuto presso l'opinione pubblica in seguito alla pubblicazione sui principali quotidiani sportivi a diffusione nazionale. Deve poi essere valutata, come si è anticipato sopra, l'attenuante di aver comunque ammesso i meriti della squadra antagonista.

Sanzioni adeguate appaiono quelle indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione delibera di infliggere al calciatore Francesco Totti ed alla AS Roma Spa l'ammenda di € 10.000,00 ciascuno.

(66) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÀ GS TERONTOLA ASD (2ª Categoria), avverso le sanzioni di cui al CU N°. 10 del 5.8.2010 della Commissione Disciplinare

presso il Comitato Regionale Toscana, a seguito di deferimento della Procura Federale (nota N°. 8602/953fp08/09/AA/ac del 7.6.2010).

(67) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. EZIO CHERUBINI BISTARELLI (Presidente della Società Polisportiva GS Terontola ASD), avverso le sanzioni di cui al CU N°. 10 del 5.8.2010 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, a seguito di deferimento della Procura Federale (nota N°. 8602/953fp08/09/AA/ac del 7.6.2010).

Letti gli atti;

Visto il ricorso proposto dal Presidente Ezio Bistarelli Cherubini e dal GS Terontola ASD avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Toscana FIGC (pubblicata su C.U. N°. 10 del 5 agosto 2010) con la quale, tra gli altri, il Presidente Bistarelli Cherubini è stato inibito per anni uno e il GS Terontola ASD condannato al pagamento dell'ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00);

Rilevato che il Bistarelli Cherubini è stato condannato per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per aver indotto un giovane calciatore a tesserarsi per il GS Terontola prospettandogli un tesseramento per il FC Empoli Calcio e per non aver adempiuto agli obblighi assicurativi contratti nei confronti del medesimo calciatore;

Rilevato, altresì, che il GS Terontola ASD è stato condannato ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, CGS;

Ascoltato il legale dei ricorrenti il quale ha ribadito tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo concludendo in via principale per l'annullamento della decisione impugnata ed in via subordinata per una riduzione delle sanzioni irrogate;

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Dott. Lorenzo Giua il quale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione di primo grado;

Valutato che un'attenta lettura degli atti di causa ha consentito di rilevare che in effetti non v'è prova di un coinvolgimento del Presidente Bistarelli Cherubini con diretti contatti tra lo stesso ed il calciatore Verini;

Considerato che nello stesso interrogatorio del Verini dinanzi alla Procura Federale nel corso del quale sono stati ricordati tutti i contatti tra il GS Terontola ed il giocatore mai viene menzionato il Presidente Bistarelli Cherubini;

Ritenuto che appare difficile accogliere il concetto di una culpa in vigilando del Presidente visto che il giocatore risulta contattato dal Terontola ancor prima che il Bistarelli Cherubini acquisisse la carica di Presidente e che il settore giovanile della Società risulta affidato alle cure di un dirigente allo scopo incaricato;

Considerato non pertinente il riferimento all'art. 1, comma 5, CGS con riferimento alla attività resa dall'Alumni e dall'Auritemma proprio alla luce delle considerazioni appena formulate;

Valutato, invece, che risulta confermato un comportamento negligente della Società nella gestione dell'infortunio del giocatore, comportamento imputabile al Presidente della Società stessa;

Rilevato, dunque, che i comportamenti censurabili imputabili al Presidente e, conseguentemente alla Società, sono meno gravi di quanto riconosciuto dalla Commissione Disciplinare Territoriale

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, riduce le sanzioni irrogate come segue:

- inibizione al Presidente Bistarelli Cherubini da 1 (uno) anno a mesi 6 (sei);
- ammenda al GS Terontola ASD da € 4.000,00 (Euro quattromila/00) ad € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00)

Nulla per la tassa non versata.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra, Salvatore Floriddia e Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 8 Ottobre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(30) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI KYEREMATENG (Calciatore attualmente tesserato per la Società AC Monza Brianza 1912) E DELLA SOCIETÀ AC MONZA BRIANZA 1912 Spa (nota N°. 9095/778pf09-10/AM/ma del 21.6.2010).

A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 16/11/2009, dalla Segreteria della Commissione Agenti Calciatori F.I.G.C., il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Vicario hanno rilevato l'illecito disciplinare commesso dal calciatore Sig. Giovanni Kyeremateng in ordine all'irregolare conferimento di un doppio mandato in favore di due distinti Agenti di calciatori.

In particolare, é emerso che il calciatore di cui trattasi, in costanza di rapporto contrattuale (mandato), pienamente valido ed efficace, con l'Agente di calciatori, Sig. Marco Montesarchio, ha conferito altro mandato anche ad altro Agente di calciatori, Sig. Stefano Lombardi.

Di qui il deferimento e il relativo procedimento disciplinare nei riguardi del tesserato, della relativa Società sportiva di appartenenza (a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S.), nonché del Sig. Lombardi, la cui posizione è stata stralciata e definita con patteggiamento ex artt. 23 e 24, CGS, C.U. N°. 17 della Commissione Disciplinare Nazionale del 30 settembre 2010, mentre per le posizioni del Sig. Giovanni Kyeremateng e della Società AC Monza Brianza 1912 Spa, la discussione del procedimento veniva rinviata alla riunione dell'8 ottobre 2010.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Giovanni Kyeremateng e la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Giovanni Kyeremateng e la Società AC Monza Brianza 1912 Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24, C.G.S. [“pena base per il Sig. Giovanni Kyeremateng, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) e 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali, nella corrente stagione sportiva, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 1.340,00 (Euro milletrecentoquaranta/00) e 1 (una) giornata di squalifica in gare ufficiali, da scontarsi nella

corrente stagione sportiva; pena base per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 1.340,00 (Euro milletrecentoquaranta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- l'ammenda di € 1.340,00 (Euro milletrecentoquaranta/00) oltre a 1 (una) giornata di squalifica in gare ufficiali, da scontarsi nella corrente stagione sportiva al Sig. Giovanni Kyeremateng;*
- l'ammenda di € 1.340,00 (Euro milletrecentoquaranta/00) alla Società AC Monza Brianza 1912 Spa.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

Pubblicato in Roma il giorno 8 Ottobre 2010.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete